

**STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI**

Bari, 12.6.2013

Egr. sig. Dirigente
Ufficio Edilizia Sismica – Difesa del
Territorio
Arch. Massimo Evangelista
Via Umberto I, 13
73100 LECCE

Invio tramite PEC a:

- protocollo.cert@provincia.le.it
- pianificazioneterritoriale.cert@provincia.le.it

(anticipata via fax) 0832 683753

Egr. sig.
Responsabile del Procedimento e
dell'Ufficio
Ing. Raffaele Dell'Anna
Via Umberto I, 13
73100 - LECCE

OGGETTO: Nota prot. n. 41041 del 30.4.2013 della Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica – Servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio Edilizia Sismica - Difesa del Territorio. DIFFIDA URGENTE.

In nome e per incarico dell'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, con sede in Bari alla via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e l.r.p.t. Dott. Geol. Alessandro Reina, che elege ai presenti fini domicilio presso il mio studio in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n. 7, espongo quanto segue.

Con nota prot. n. 41041 del 30.4.2013, ad oggetto “*Pratiche di Edilizia Sismica inerenti ampliamenti in area cimiteriale. Precisazioni.*”, codesto Ente ha comunicato ai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Lecce che “*pervengono a questo ufficio numerose richieste di chiarimenti in ordine alla necessità di allegare alla documentazione per il rilascio dell'attestato di deposito di cui agli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. anche la **relazione geologica**. Tale obbligo deriva da disposizioni della Regione Puglia e segnatamente dalla D.G.R. nr. 1705 del 19/07/2010 e della Circolare nr. 63622 del 06/07/2010.*

L'ufficio scrivente ritiene, in ragione di quanto stabilito ai punti 6.2.1 del D.M. 14/01/2008 (di seguito D.M.) e C6.2.1. della Circolare del C.S.LL.PP. nr. 617/2009 (di seguito, in breve, Circolare), nonché di quanto indicato ai commi 6 e 8 del punto 6.2.2. del suddetto D.M., che si possa operare secondo le indicazioni di seguito riportate.

Affidare la redazione delle indagini per la caratterizzazione e modellazione del sito, nella fattispecie dell'intera area classificata come

**STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI**

area cimiteriale, ad un professionista geologo, il quale, nell'accettare l'incarico, dovrà autorizzare l'utilizzo da parte di privati e/o dell'U.T.C. della propria relazione per tutte le attività edilizie da eseguire nell'area cimiteriale oggetto di indagini.

*Il provvedimento di incarico conferito dall'Amm.ne, la relazione tecnica e la succitata autorizzazione del professionista, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse, all'ufficio scrivente, tanto al fine di costituire una banca dati finalizzata all'esonero della sottoscrizione da parte del geologo dell'istanza da presentare per il rilascio dell'attestato di deposito, oltre che **per consentire di ritenere la stessa (relazione tecnica) valida per tutte le attività edilizie da eseguire nell'area cimiteriale interessata.** Nelle istanze per il rilascio dell'attestato di deposito si dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di incarico dell'Amm.me al geologo ed all'autorizzazione concessa dallo stesso per l'utilizzo della relazione valida per l'area cimiteriale. (...)"*

Par dunque di comprendere, che con la nota appena riportata Codesto Ufficio abbia inteso render noto di non ritenere necessario che ogni progetto per la realizzazione di una nuova opera in area cimiteriale richieda una relazione geologica *ad hoc*, potendo a tal fine utilizzarsi la sola relazione geologica acquisita una tantum – e una volta per tutte! - per l'intera area cimiteriale interessata dalle indagini.

Codesto Ufficio riterrebbe quindi che gli Uffici Tecnici comunali debbano e possano chiedere al Geologo incaricato di redigere la relazione tecnica di sua pertinenza di autorizzare nel contempo l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione committente o del privato, relativamente a tutte le attività edilizie da eseguirsi nell'area oggetto di indagini, anche *pro futuro*

Tali determinazioni, secondo quanto sostenuto dall'Ufficio Edilizia Sismica, troverebbero fondamento nel DM 14.1.2008 al punto 6.2.2 “*Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica*”, che prevede ai commi 5 e 7 (erroneamente indicati come 6 e 8 nella nota in oggetto): “(...) È responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica; (...) Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali”.

E' bene immediatamente rilevare che l'indirizzo espresso da codesto Ufficio non può essere in alcun modo condiviso, poichè ad avviso dello Scrivente Ordine, in contrasto con la normativa vigente.

Anzitutto, come noto, il regime delle costruzioni nelle zone sismiche è disciplinato in primo luogo dall'art. 83 DPR n. 380/01 (rubricato “*Opere disciplinate e gradi di sismicità*”), in combinato disposto con gli artt. 93 e 94 dello stesso Testo Unico.

Il primo comma del citato art. 83 prevede che “Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata”.

Inoltre, il D.M. del 14.1.2008, recante approvazione della Normativa tecnica per le costruzioni (d'ora innanzi N.T.C.), ha sancito, tra l'altro, il principio generale dell'obbligatorietà della redazione della relazione geologica per tutti i casi di progetti di nuove costruzioni, con la sola esclusione degli interventi riconducibili al punto 8.4.3., rubricato “*Riparazione o intervento locale*”.

Più specificamente, al punto 6.1.2. si prevede che “*I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al § 6.2.1. devono essere esposti in una specifica relazione geologica*”; a sua volta, il successivo punto 6.2.1. dispone che i “*Metodi e risultati delle indagini*” concernenti la “*caratterizzazione e la modellazione geologica del sito devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica*”.

Anche la giurisprudenza pacificamente ravvisa la “**necessità di acquisizione, per la progettazione (anche, evidentemente, in zona sismica), della relazione geologica**” (così TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 5231 del 25.5.2009).

Sulla scorta di quanto dedotto, dal suesposto quadro normativo si evince inequivocabilmente la sussistenza di un principio generale in virtù del quale la redazione della relazione geologica è obbligatoria per tutti i casi di progetti di nuove costruzioni (con la sola ricordata eccezione degli interventi *sub* punto 8.4.3.).

Ad identiche conclusioni perviene peraltro anche la Regione Puglia, laddove afferma, con la Delibera di G.R. n. 1309 del 6.6.2010 (v. allegato tecnico a pag. 18130) che: “*La redazione delle relazioni geologica e geotecnica, con le relative indagini, è obbligatoria in tutti i casi di nuove costruzioni*”.

Per un'applicazione puntuale dei principi sin qui esposti, a conforto ulteriore di quanto sin qui esposto, si richiama la nota del Dirigente del Servizio Edilizia Sismica della Provincia B.A.T. del 7.2.2011, avente ad oggetto: “*Precisazioni in merito alla presentazione delle denunce di lavori per deposito sismico e per autorizzazione sismica*”, in cui si evidenzia che: “*a) la redazione della relazione geologica, geotecnica e sulla modellazione sismica sono obbligatorie in tutti i casi di nuove costruzioni; b) la redazione della relazione geologica non è obbligatoria per gli interventi riconducibili al punto 8.4.3. “Riparazione o intervento locale” delle NTC DM 14.01.2008; c) la redazione della relazione geotecnica non è obbligatoria per gli interventi di cui al punto b che non prevedono interventi sulle strutture di fondazione o interventi che non modificano il rapporto sulle sollecitazioni tra le stesse e il terreno di sedime*”.

Si aggiunga, inoltre, che, nel DPR 5.10.2010, n. 207, («Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»), l'acquisizione della relazione geologica è richiesta inderogabilmente in tutte le fasi nelle quali si articola la progettazione, sia in quella

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

preliminare (art. 17), sia in quella definitiva (art. 26) che in quella esecutiva (art. 35).

Ciò premesso, si appalesano illegittime le determinazioni/precisazioni assunte da codesto Ufficio Provinciale con la nota in oggetto, in quanto volte ad escludere la necessità della redazione di una relazione geologica ogni qualvolta sia necessario realizzare opere in area cimiteriale, laddove vi sia una relazione relativa al sito nella sua interezza, impiegabile previa espressa liberatoria del geologo che l'ha predisposta.

Del tutto inappropriato, in proposito, si appalesa il richiamo operato dall'Ufficio, al punto 6.2.2 (commi 5 e 7) del citato DM 14.1.2008, atteso che quest'ultimo (rubricato "Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica") attiene alla ben differente relazione geotecnica anziché a quella geologica, disciplinata invece dal precedente punto 6.2.1. Tale richiamo normativo, dunque, è inconferente e non applicabile al caso di specie.

Si ribadisce pertanto che giammai la relazione redatta dal tecnico geologo potrebbe costituire la base per l'esecuzione di **tutte** le successive attività edilizie, senza peraltro alcun limite o riferimento temporale.

In zona sismica (come nel caso di specie), infatti, la predetta relazione deve necessariamente essere aggiornata, cioè deve descrivere i suoli interessati all'esito di indagini poste in essere in occasione del momento di riferimento progettuale, dovendosi invero escludere che, nell'esecuzione dei lavori, i tecnici possano fare riferimento ad un precedente studio geologico svolto tempo addietro.

Con quanto appena affermato è concorde l'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo cui «l'acquisizione della relazione geologica non è soggetta a valutazioni discrezionali, ma è obbligatoriamente prevista in ciascuna fase della progettazione in zona sismica, anche se a fondamento della progettazione è stato realizzato un progresso studio geologico, con la conseguenza che la sua mancanza comporta l'illegittimità degli atti» (Cons. Stato, Sez. IV, 22.1.2013, n. 361; Cons. Stato, Sez. VI, 24.11.2011, n. 6207; Cons. Stato, Sez. VI, 23.9.2009, n. 5666).

Con pronuncia della Sez. VI, 23.9.2009, n. 5666, inoltre, il Consiglio di Stato ha statuito che «(il) vizio di legittimità appare ancor più evidente ove si consideri che l'appellata ha dichiarato di volere utilizzare, per la progettazione oggetto del bando, le relazioni geologiche già acquisite in passato (nella specie risalenti all'anno 1997, ma riprodotte precedenti ancor più lontani nel tempo, in quanto elaborati del 1991, 1992 e 1993), mentre l'obbligo di acquisire specifica e attuale relazione geologica trovava una sua precisa fonte vincolante nella normativa ora richiamata anche per la particolare natura (sismica, ndr) dei luoghi considerati. (...) il legislatore ha inteso vincolare le P.A. al conferimento dell'incarico diretto solo per la relazione geologica, attesa appunto la preminente importanza di quest'ultima, in quanto propedeutica a qualunque progetto (v.art.27 D.P.R. n.554/1999, che dispone quali documenti deve comprendere ogni fase di progettazione, tra essi includendo sempre la relazione geologica); e ciò qualora tale relazione si

**STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI**

referisca a progettazioni in zona sismica».

In conclusione, è illegittimo l'intendimento di codesto Ente di interrompere il nesso – previsto dalla legge - tra il singolo progetto per la realizzazione di nuove opere e la relazione geologica, ancorando quest'ultima all'area e/o sito di riferimento, anche per il futuro.

Al contrario, si ribadisce che in zona sismica, per l'esecuzione di attività edilizie è sempre necessaria l'acquisizione di una relazione geologica (salve le esplicite deroghe enucleate dal legislatore) che sia redatta all'esito di indagini attuali e non risalenti nel tempo.

In conseguenza di quanto precede, dunque, del pari illegittima è la richiesta formulata nei confronti del professionista geologo di autorizzare l'utilizzo della propria relazione da parte di privati e/o dell'U.T.C., relativamente a tutte le attività edilizie da eseguirsi nell'area oggetto di indagini.

SI pretenderebbe, per tal via, di far assumere al geologo una responsabilità di fronte alla legge che non ha il minimo fondamento e/o giustificazione.

Tutto ciò premesso, si invita formalmente codesta Amministrazione a tener conto di quanto appena motivatamente dedotto e segnalato e, pertanto, a voler revocare la nota richiamata in oggetto con ogni urgenza consentita e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente ,in modo da prevenire vicende contenziose diversamente non evitabili da parte dell'Ordine stesso, sia da parte dei suoi iscritti.

Distinti saluti.

Avv. Marco Lancieri

Dott. Geol. Alessandro Reina

